



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza Presidente Giunta regionale 21 gennaio 2022 - n. 859

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste suina africana 2

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 21 gennaio 2022 - n. 859

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste suina africana

IL PRESIDENTE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;
- il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Visti altresì:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale disciplina dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art. 41 che dispone che il presidente della Giunta regionale possa vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C (articolo 40, specie e periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92) per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2021, n. 5169 «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/22»;
- il decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 72 dell'11

gennaio 2022 «Sospensione dell'esercizio venatorio nel territorio della provincia di Pavia a prevenzione dell'insorgenza di focolai di Peste suina africana (PSA) nei cinghiali»;

Richiamati:

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Preso atto che, in data 7 gennaio 2021, il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria, il cui genotipo coinvolto è il genotipo 2, attualmente circolante in Europa, e che successivamente sono stati confermati altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima, nel Comune di Fraconalto (AL) e l'altra nel Comune di Isola del Cantone (GE);

Considerato che la Peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i cinghiali selvatici e che ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Considerato che il giorno 7 gennaio 2022 è stato convocato il Gruppo operativo degli esperti di cui all'art. 43, par. 2, lettera d, iii) del regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute del 16 luglio 2021;

Visto il resoconto della predetta riunione del citato Gruppo operativo degli esperti, che ha provveduto ad effettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona interessata sulla base dei criteri di cui all'art. 63 del regolamento (UE) 2020/687 nella quale, per contrastare la diffusione della malattia, attuare le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e individuare le ulteriori misure supplementari di cui all'art. 65, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento, nonché le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; in particolare ha evidenziato la necessità di sospendere in tutta la zona indicata l'attività venatoria e le altre attività all'aperto nelle zone in cui insistono i cinghiali selvatici per l'alto rischio di ulteriore diffusione, anche tenuto conto che la malattia è trasmissibile attraverso le movimentazioni di persone, veicoli e materiali contaminati;

Visto altresì il verbale della riunione dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, convocata in data 10 gennaio 2021 che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle Regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona e l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia;

Visti inoltre:

- il dispositivo dirigenziale prot. n. 0000583 dell'11 gennaio 2022 - DGSFMDSP con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- l'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 «Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici» (GU serie generale numero 10 del 14 gennaio 2022);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emer-

genza contro la Peste suina africana in Italia;

- il decreto del Direttore generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute n. 1195 del 18 gennaio 2022 «Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana»;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di vietare l'attività venatoria e le altre attività umane dall'aperto che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;

Ritenuto necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle competenti Forze dell'ordine nelle relative attività di vigilanza e controllo;

Considerato che, fino al caso confermato di Peste suina africana in un cinghiale nel Comune di Ovada della Provincia di Alessandria, l'Italia (esclusa la Sardegna) era indenne dalla suddetta malattia, e che pertanto è fondamentale porre in atto ogni misura utile a un immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo regionale e nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio intra UE e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati;

Considerata quindi la necessità ed urgenza di adottare immediatamente misure atte al controllo della diffusione della malattia nei suini selvatici (cinghiali) ed alla protezione dei suini allevati;

ORDINA

1. nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nella mappa allegata al presente provvedimento, in conformità con le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE)2021/605, la sospensione:

- di tutta l'attività venatoria e di controllo compresa l'attività di allenamento e addestramento cani;
- delle gare e delle prove cinofile;
- della ricerca e raccolta dei tartufi;
- di tutte le attività che prevedano l'impiego di cani, fatta salva la possibilità da parte delle Regioni di autorizzare l'attività di ricerca attiva PSA con l'ausilio di cani;
- del pascolo effettuato nella forma vagante;
- delle manifestazioni sportive/competitive in area boschiva;

2. la sospensione, nei restanti comuni della provincia di Pavia:

- dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane;
- dell'attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale;
- dell'attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva, ove prevista;
- dell'attività di allenamento e addestramento cani;

3. che la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo sia assicurata dalle competenti autorità in collaborazione con le competenti Forze dell'ordine;

4. il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio della Provincia di Pavia, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore;

5. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalle ore 00:00 del 22 gennaio 2022 e rimangano in vigore in funzione della situazione epidemiologica e almeno fino al 31 gennaio 2022.

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Attilio Fontana

